



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

UFFICIO DEL PROCURATORE

Prot. n. 1535/2025

Ordine di servizio n. 35/2025

REGGIO nell' EMILIA, 15 dicembre 2025

**AI MAGISTRATI (Togati e Onorari)
AI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
ALL'UFFICIO ISCRIZIONI
ALLE SEGRETERIE DI ASSISTENZA DEI MAGISTRATI
ALLA FUNZIONARIA DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE**

AI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CIRCONDARIO:

**AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELLE
UNIONI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

**ALLA PREFETTURA U.T.G. DI REGGIO EMILIA
GRUPPO DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI
SEGNALAZIONE DI FATTIREATO RIENTRANTI NEL C.D. CODICE ROSSO**

AGLI ENTI TERRITORIALI:

**AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA
AL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ASSESSORATO CURA DELLE PERSONE,
POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, PARI OPPORTUNITA'
E, SUO TRAMITE, AI CENTRI ANTIVIOLENZA E ALLE CASE RIFUGIO**

per doverosa comunicazione AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

e per conoscenza ALLA SIGNORA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: *Entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025 n. 181: (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime)*

**AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI INDAGINI E
PROCEDIMENTI PER VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA**

PREMESSA: *l'organizzazione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia a tutela delle vittime dei delitti di violenza di genere e domestica e la rete delle relazioni istituzionali instaurata*

Il 17 dicembre prossimo è prevista l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 2 dicembre 2025, n. 181, con la quale sono state ampliate le misure a tutela delle vittime dei delitti di violenza di genere e domestica – già previste dalle Leggi 19 luglio 2019, n. 169, 8 settembre 2023, n. 122 e 24 novembre 2023, n. 168 - attraverso modifiche ed innovazioni alla normativa penale sostanziale, procedimentale-investigativa e penitenziaria nonché mediante modifiche alla normativa ordinamentale concernente le attribuzioni del Procuratore della Repubblica e la organizzazione del lavoro giudiziario.

Le presenti direttive vanno ad integrare quelle già emanate dallo scrivente il 26 luglio 2022, il 23 ottobre 2023, il 2 febbraio 2024 e quelle contenute nel recente Progetto Organizzativo adottato il 7 giugno 2025 che hanno conferito tempestività, efficacia ed incisività all'azione dell'Ufficio – con l'assegnazione immediata degli affari da parte del Procuratore della Repubblica e la loro trattazione prioritaria, l'istituzione di un autonomo servizio di turno dei Magistrati del Gruppo specialistico rispetto a quello ordinario esterno

– ed hanno reso particolarmente soddisfacente l'operatività delle Forze di Polizia Giudiziaria e dei Magistrati.

I moduli organizzativi interni adottati e le direttive esterne emanate agli Organi di Polizia Giudiziaria sono stati ulteriormente arricchiti dalle varie intese intercorse nel tempo con i Servizi degli Enti territoriali, volti ad assicurare, già sin dalla fase dell'attività urgente della Polizia giudiziaria, l'immediata comunicazione ed acquisizione della notizia di reato ed il suo rapido approfondimento in funzione della salvaguardia dei beni della vita e dell'incolumità personale delle vittime.

Queste intese hanno trovato una formale consacrazione nelle recenti linee guida adottate il 10 dicembre 2025 con la condivisione dell'Azienda Sanitaria locale e la contestuale istituzione di un Gruppo di Monitoraggio presso la Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, che si pone come spazio di confronto, co-progettazione e coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali interessati, quali il sistema giudiziario, le Forze di Polizia, il servizio socio-sanitario, con l'obiettivo di rafforzare la risposta integrata al fenomeno della violenza di genere, sia in termini di prevenzione che di protezione e presa in carico delle vittime.

Il presente Ordine di servizio trae origine dall'esigenza di fornire alcune indicazioni operative nell'immediatezza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a quegli istituti che presentano il maggiore impatto sull'organizzazione dell'Ufficio e sull'operato delle Forze di Polizia giudiziaria che operano sul territorio e si avvale delle prime riflessioni formulate in seno alla riunione indetta dalla Procura Generale tra tutti i Procuratori del distretto in data 11 dicembre 2025 e quelle espresse tra tutti i Magistrati dell'Ufficio in data odierna.

1. IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE: IN PARTICOLARE L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DESCRITTIVA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Le novità introdotte dall'art. 1 della Legge 181\2025 sul versante del diritto penale sostanziale sono molteplici - a cominciare dalla nuova fattispecie dell'art. 577 *bis* c.p., delitto di femminicidio, la cui struttura, rispetto alla fattispecie generale dell'omicidio, presenta due elementi specializzanti, all'accertamento dei quali consegue l'applicazione della pena dell'ergastolo: la qualità della persona offesa, ossia l'essere donna, ed i motivi

a delinquere che debbono alternativamente ricorrere all'origine della condotta omicidiaria¹.

Quest'ultimo requisito ricorre, inoltre, con funzione aggravante ad effetto speciale della pena in numerose disposizioni dell'apparato di contrasto contro la violenza di genere e domestica (artt. 572 c.p. [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 585 c.p. [circostanze aggravanti delle lesioni], 593-ter c.p. [interruzione della gravidanza non consensuale], 609 ter c.p. [circostanze aggravanti della violenza sessuale], 612 *bis* c.p. [atti persecutori], 612 *ter* c.p. [diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti]).

Rinviando ad un momento successivo una più approfondita analisi della nuova fattispecie descrittiva, occorre invece soffermarsi, per le prevedibili immediate ricadute operative, sull'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie dell'art. 572 c.p. che l'art. 1, lett. b) estende oltre le situazioni di convivenza ed in particolare anche nei confronti della persona *“non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”*.

Ciò comporta la possibilità per gli operatori di Polizia giudiziaria di procedere all'adozione della misura pre-cautelare dell'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, lett. 1 c.p.p.) e di pervenire all'accertamento della situazione di flagranza in differita ai sensi dell'art. 382 bis c.p.p. anche nei confronti del soggetto che, **benchè non più convivente**, risulti comunque legato alla persona offesa da *“ vincoli nascenti dalla filiazione”*.

La modifica normativa stabilizza dunque anche nei confronti del soggetto maltrattante ma non più convivente il regime normativo originariamente previsto per il familiare ed il convivente **limitando però l'estensione ai vincoli nascenti dalla filiazione** e non anche a quelli nascenti dal pregresso rapporto di coniugio.

2. IL DIRITTO PROCESSUALE

2.1. La competenza per materia

Tra le novità di immediata portata applicativa, l'art. 3, comma 1, lett. *a* della Legge 181\2025 introduce il comma 1 *bis* all'art. 33-*ter* c.p.p., **prevedendo l'attribuzione al Tribunale in composizione monocratica dei delitti previsti dagli art. 572, secondo e quinto comma, e dall'art. 612 *ter* c.p.**

¹ " Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575."

Trattandosi di norma processuale la competenza monocratica scatta al momento dell'esercizio dell'azione penale anche se il fatto di reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della Legge 181\2025.

2.2. Gli avvisi alla persona offesa, ai prossimi congiunti ed agli enti ed alle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato

L'art. 3, alle lett. *b*, *c* e *d*, amplia le possibilità di intervento nel corso del procedimento della persona offesa e di altri soggetti a questa collegati prevedendo:

- di essere avvisata, a pena di inammissibilità, in caso di richiesta di patteggiamento presentata fuori udienza, nonché di presentare memorie e deduzioni, per il catalogo di delitti previsto dal nuovo comma 1-*ter* dell'art. 444 c.p.p. (lett. *d-bis* art. 90 *bis*, comma 1, c.p.p.);
- di essere avvisata della facoltà di avanzare istanza per essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p; di indicare un domicilio telematico; di eleggere domicilio ove intenda essere informata della revoca o della sostituzione della misura cautelare o della presentazione dell'istanza di patteggiamento fuori udienza (art. 90 *bis.2*, c.p.p.);
- di essere avvisata in caso di sostituzione o revoca della misura cautelare, ovvero ancora in caso di evasione o scarcerazione, indipendentemente da una richiesta, per i delitti di femminicidio, tentato o consumato, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 181\2025 (art. 90 *ter*, comma 1 *bis*, c.p.p.);
- di avvisare i prossimi congiunti - che ne abbiano fatto richiesta - della persona offesa che sia deceduta in conseguenza dei reati di omicidio aggravato, femminicidio e tutti gli altri reati che ne abbiano determinato il decesso (art. 90 *ter*, comma 1-*bis*, c.p.p.);
- di avvisare, a cura della Polizia giudiziaria, gli Enti socio-assistenziali e la persona offesa, ed il suo difensore se nominato, della adozione dei provvedimenti di sostituzione o revoca delle misure cautelari, anche di quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo (art. 299, comma 2 *bis*, c.p.p.); tali avvisi vanno anche effettuati nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato;
- di avvisare i Servizi socio-assistenziali e la persona offesa, a cura della Polizia giudiziaria, dei provvedimenti di non conferma delle ordinanze

cautelari disposti dal Tribunale del riesame, sia in caso di riesame che di appello (artt. 309, comma 10 *bis*, e 310 comma 2 *bis*, c.p.p.);

- di dare immediata comunicazione alla persona offesa ovvero, in caso di decesso, ai suoi prossimi congiunti, che ne abbiano fatto richiesta, a cura del giudice procedente, dei provvedimenti con i quali al condannato od all'internato sono applicati misure alternative alla detenzione o benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto (art. 58 *sexies* L. 354\75);
- I centri antiviolenza e le case rifugio, sia pubblici che privati, possono esercitare gli stessi diritti e le stesse facoltà spettanti alla persona offesa dal reato (art. 91 c.p.p.).

Alla luce dell'ampliamento del catalogo dei nuovi obblighi informativi e comunicativi vanno anche aggiornate le modulistiche correnti in uso ai Magistrati ed alla Polizia Giudiziaria allorchè ricorrono i presupposti per avvisare la persona offesa, il suo difensore, i prossimi congiunti, i Servizi socio-assistenziali e gli Enti rappresentativi degli interessi lesi dai reati di violenza di genere e domestica.

2.3 Le deroghe al regime ordinario delle proroghe delle intercettazioni.

L'art. 3 lett. *f* della Legge 181\2025 ha introdotto una deroga al regime delle proroghe delle intercettazioni previsto dalla Legge 47\2025, stabilendo che quando si procede per i delitti di femminicidio e per i delitti aggravati dagli specifici motivi a delinquere previsti dall'art. 1 non si applica il limite massimo di quarantacinque giorni.

Ciò comporta che sono possibili ulteriori proroghe oltre i primi quarantacinque giorni e che le stesse possono essere autorizzate qualora permangano i presupposti giustificativi originari previsti dal comma 1 dell'art. 267 c.p.p. senza la necessità di dover giustificare l'emergenza di “ *elementi specifici e concreti*” richiesti dal comma 3° dell'art. 267 c.p.p.

2.4. Le modifiche in ordine al regime delle misure cautelari personali e reali

L'art. 3 lett. *g* della Legge 181\2025 ha introdotto importanti innovazioni in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari personali intervenendo direttamente sul corpo **dell'art. 275 c.p.p.**

In primo luogo è stato modificato il comma 2-*bis* con l'ampliamento dei reati per i quali è applicabile la custodia cautelare anche nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di

reclusione. Tale ampliamento, realizzato anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo, comprende anche i seguenti reati: “ *indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma* ”.

Il n. 2 della lett. g dell'art. 3 della Legge 181\2025 ha introdotto il comma 3.1 all'art. 275 c.p.p. con cui viene prevista una forma di presunzione relativa di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti del c.d. codice rosso, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, sempreché non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; le misure cautelari degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere sono assistite da una presunzione relativa di adeguatezza, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero che - anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa- dette esigenze possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.

Il catalogo dei reati per i quali, al ricorrere dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, è indicato dal medesimo comma 3.1.

L'art. 3 co. 1 lett. h) è intervenuto **sull'art. 282-bis c.p.p.**, mediante la modifica del comma 6 ed ai fini della estensione dell'ambito di applicazione spaziale del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

In particolare è stata estesa da 500 a 1.000 metri la distanza minima che il destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (qualora si proceda per i reati indicati al comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p.) deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro), e ciò allorquando si proceda per i reati del codice penale commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, analiticamente indicati dal comma 6 dell'art. 282 bis c.p.p. che sul punto rimane invariato.

Modifica di analoga natura è stata introdotta dall'art. 3 co. 1 lett. i) **sull'art. 282-ter c.p.p.**, mediante la modifica dei commi 1 e 2 con la estensione da 500 a 1.000 metri della distanza minima che il destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (comma 1), nonché dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della

persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva (comma 2).

L'art. 3, lett. o), L. 181/2025 introduce nel corpo **dell'art. 316 c.p.p.** una modifica del comma 1-*bis* prevedendo il sequestro dei beni anche in assenza di una stabile convivenza tra vittima e reo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime, nel caso di omicidio di persona legata al colpevole da relazione affettiva.

Inoltre è stato anche inserito il comma 1-*ter* che consente al il P.M. di chiedere il sequestro conservativo, allorquando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p., qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate; il sequestro, se disposto, perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

L'art. 3, lettera p) della L. 181/2025 introduce la modifica più rilevante, sotto il profilo organizzativo ed operativo, di tutto l'intervento riformatore mediante la previsione di un innesto al **comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p., in ordine alle modalità dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.**

L'innesto prevede che il P.M. debba provvedere personalmente all'audizione della Persona offesa che abbia fatto una "*motivata e tempestiva richiesta*" a meno che non ritenga di delegare la Polizia giudiziaria, previa adozione di un **decreto motivato**.

In ogni caso il Pubblico ministero dovrà procedere personalmente (quindi senza possibilità di delega alla Polizia giudiziaria) all'audizione della persona offesa qualora si proceda per il delitto di atti persecutori nella forma aggravata prevista al neo-introdotto comma 4 dell'art. 612 *bis* c.p. (cd. aggravante di genere).

Le implicazioni organizzative sono notevoli per gli Uffici di Procura di piccole e medie dimensioni che, pur disponendo di un Gruppo specialistico per i delitti di violenza di genere e domestica – come la Procura di Reggio Emilia, tuttavia non hanno le risorse per poter dedicare un certo numero di Magistrati e di Personale amministrativo e di Polizia giudiziaria interno alla trattazione di tutte le istanze di audizione diretta della persona offesa da parte del Pubblico ministero.

Si rende necessario interpretare la disposizione alla luce di un criterio sistematico che tenga conto, in primo luogo, del catalogo dei reati per cui la persona offesa è legittimata a presentare istanza scritta di audizione diretta del P.M. e che va

circoscritto ai reati di violenza di genere o domestica in cui la persona offesa abbia le *qualità soggettive* richieste dall'art. 577 bis c.p.².

Inoltre la richiesta di audizione dovrà essere avanzata e sottoscritta personalmente dalla persona offesa interessata dal reato, sebbene la norma non dica quando la richiesta possa considerarsi tempestiva, né, tantomeno, quale debba essere il contenuto minimo di motivazione che debba possedere.

Occorre, in altri termini, evitare che le richieste di audizione diretta costituiscano la modalità ordinaria di escussione della persona offesa, finendo oltretutto per ingenerare un senso di sfiducia da parte della collettività verso la Polizia giudiziaria, peraltro espressamente formata e specializzata in questa materia, e che le stesse siano supportate da valide ed obiettive ragioni che richiedano l'intervento diretto del P.M.

Un utile parametro di valutazione dell'istanza per il PM è senz'altro costituito dalla gravità del fatto non solo in sé considerata, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa in modo che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato possa fornire l'adeguata tutela, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda, ad esempio perché la querela risulta proposta direttamente dal suo legale mediante PdP ovvero ancora perché si tratta di reiterazione di fatti già in precedenza direttamente istruiti dal Magistrato, e non a seguito di una conoscenza "veicolata" dalla P.g. delegata all'audizione.

Quanto al criterio con cui valutare la tempestività della richiesta occorre necessariamente riferirsi al dato temporale rispetto al momento di pervenimento della notizia di reato, ed in tal senso tempestiva si deve considerare una richiesta di audizione pervenuta *ad horas* o comunque entro il termine di tre giorni stabilito dalla legge per l'audizione.

² (a) tentato omicidio ex artt. 56, 575 c.p., solo se aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, c.p.;
(b) tentato femminicidio ex artt. 56-577-bis c.p.;
(c) maltrattamenti ex art. 572 c.p.;
(d) interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma;
(e) violenza sessuale ex artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies;
(f) atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
(g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.;
(h) lesioni (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, ed altresì nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, comma 4 c.p. Va sottolineato, quanto all'aggravante evocata nei punti d) ed h), che si tratta dei più volte citati motivi a delinquere, ovvero quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Condivisibile deve ritenersi al riguardo il richiamo al nuovo art. 90 *bis* c.p.p. ove, in funzione degli avvisi alla persona offesa, è fatto riferimento ad un preciso momento temporale: “ *sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata*”.

Da questo momento, coincidente con il diretto contatto con la Polizia giudiziaria per la presentazione della denuncia-querela, riceverà l'avviso della facoltà di chiedere di essere esaminata personalmente dal p.m., ovvero ancora direttamente sul luogo, nel caso vi sia stato accesso della P.G. presso l'abitazione della persona offesa, oppure per strad), oppure in occasione della denuncia/querela presentata dal Difensore a mezzo PDP e potrà immediatamente determinarsi.

Con riferimento a questa fase, particolarmente delicata per la persona offesa ed anche per l'Autorità di Polizia giudiziaria che deve procedere alla raccolta dei primi elementi a supporto della denuncia-querela, si rende necessario formulare specifiche direttive per evitare equivoci e fraintendimenti che potrebbero risolversi in inopportune sollecitazioni alla persona offesa di avvalersi della facoltà in questione, chiarendo che l'eventuale richiesta della persona offesa dovrà essere **spontanea, specificamente motivata**, nonché **verbalizzata** (con audio video-registrazione come del resto tutto il contenuto del verbale dichiarativo), onde consentirne il vaglio al Magistrato.

La nuova disposizione prevede che, a seguito della richiesta motivata della persona offesa di essere sentita personalmente dal P.m., quest'ultimo possa derogarvi adottando un “**decreto motivato**”. La norma, tuttavia, non indica i criteri a cui il PM debba ispirarsi per denegare l'audizione personale.

Il decreto motivato di non audizione della persona offesa deve riferirsi intanto alla motivazione della richiesta – che non basarsi su mere formule di stile o in affermazioni tautologiche – e dovrà valutare la completezza ed esaustività della esposizione dei fatti (e ciò vale per l'atto raccolto sia dalla PG che dal Difensore) - deve indicare le ragioni specifiche ed ulteriori, oltre quelle già evidenziate, per le quali la persona offesa ritenga necessaria una sua audizione da parte del Pubblico Ministero. E tuttavia, pur in presenza di una richiesta motivata e tempestiva, resta salva la possibilità per il Pubblico Ministero di delegare alla P.G. la raccolta delle dichiarazioni (entro il termine di tre giorni), a condizione che adotti un decreto motivato, nel quale - ad esempio - esponga l'urgenza dell'adempimento, ovvero la non fondatezza delle motivazioni addotte dalla persona offesa a sostegno della sua richiesta.

Il decreto inoltre deve dar conto, sinteticamente, della valutazione dei fatti esposti in relazione alle condizioni della persona offesa e alle esigenze di tutela, rilevando che l'attuale situazione non esiga l'audizione personale, essendo utilmente delegabile alla P.g. l'escussione.

Oltre alla valutazione sulla motivazione della richiesta, il P.m. dovrà verificarne la tempestività e si è già detto che sarà tempestiva una richiesta presentata entro il termine di legge dato per l'assunzione delle informazioni come stabilito nell'art. 362 c.1 ter c.p.p.

Nel caso in cui, a seguito della delega di audizione alla P.g., la persona offesa si presenti all'atto istruttorio presentando la motivata richiesta di essere sentita dal PM, sarà opportuno che la Polizia giudiziaria prenda immediatamente contatto col PM per le determinazioni di quest'ultimo.

In ogni caso, essendo fondato ipotizzare che l'esiguo termine per l'audizione (tre giorni) sia in scadenza, la Polizia giudiziaria procederà all'assunzione dell'atto delegato (sempre con verbalizzazione audio-video registrata) potendo sempre il PM procedere successivamente all'audizione, valutate le ragioni e la necessità.

Va detto altresì che la norma in esame, come riformulata, conferma la possibilità di derogare l'assunzione di informazioni dalla persona offesa (e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza) entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato allorquando *"sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"*.

La delega dell'audizione alla Polizia giudiziaria è comunque preclusa (e dunque è obbligatoria l'assunzione di informazioni da parte del P.M. personalmente) nel caso in cui si proceda per il delitto di atti persecutori (*stalking*) di cui all'art. 612-bis, aggravato a norma del comma 4, c.p., ovvero quando il delitto è stato commesso per uno dei motivi a delinquere introdotti dall'art. 577 bis e dalle aggravanti ad effetto speciale previste per alcuni dei reati del sistema del c.d. codice rosso.

A quest'ultimo proposito un aspetto problematico che si segnala è relativo alla circostanza che il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato nelle forme di cui al quarto comma, prevede una pena nel massimo fino a 10 anni e 10 mesi di reclusione, e tuttavia continua a conservare la procedibilità a querela di parte, salve le eccezioni previste a norma di legge. In manca di querela proposta dalla persona offesa dal reato, si ritiene di non dover procedere all'audizione diretta della persona offesa, fatti i casi ovviamente di procedibilità d'ufficio.

Al fine di agevolare la valutazione sulla casistica che può emergere dalla prassi si segnalano conclusivamente le seguenti situazioni:

- Se la P.o. di uno dei delitti di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. – compresa la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. anche aggravata - non avanza alcuna richiesta di

essere sentita dal P.M. personalmente, quest'ultimo potrà delegare l'ascolto alla P.G. in conformità all'art. 370 c.p.p.

- Se la P.o. di uno dei delitti previsti dall'art. 362 comma 1 ter ad eccezione dell'art. 612 bis comma 4 c.p., avanza richiesta di ascolto da parte del P.M. costui dovrà valutarne la tempestività e le motivazioni sottese e qualunque altra circostanza idonea ad incidere sulle modalità di acquisizione del contributo dichiarativo; se non ritiene di accogliere detta richiesta, perché mancano i presupposti come indicati, delegherà l'ascolto alla P.G. , con decreto motivato;

- Se la P.o. del reato di cui all'art. 612 bis comma 4 c.p. avanza tempestiva e motivata richiesta di ascolto da parte del P.M., quest'ultimo dovrà procedere personalmente, non potendo addurre alcun fattore ostativo;

- Se la P.o. della fattispecie di cui all'art. 612 bis comma 4 c.p. avanza richiesta di ascolto personale da parte del P.m. valutata intempestiva perché inoltrata dopo i tre giorni dall'iscrizione e con ascolto già effettuato dalla P.G. o comunque priva di qualunque motivazione, tale richiesta potrà essere rigettata.

- Occorre infine precisare che conservano piena valenza le clausole di esonero dall'ascolto originariamente previste nell'art. 362 comma 1 ter, secondo cui si deve procedere all'ascolto della P.o. nei tre giorni dall'iscrizione *"salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della P.o."*. Esse mantengono dunque piena efficacia anche in relazione alle nuove previsioni e consentono al P.M., ove sussistano tali requisiti, di sospendere ovvero di omettere del tutto l'ascolto della p.o.

Lo scrivente, infine, si riserva di formulare ulteriori direttive in ordine agli altri profili delle recenti modifiche normative apportate dalla Legge 181\2025 all'esito di una prima verifica della loro applicazione e delle valutazioni che emergeranno nel confronto con i Collegi e gli Organi di Polizia giudiziaria.

SI COMUNICHI

a cura della Segreteria Amministrativa come da epigrafe.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Reggio Emilia

Il PROCURA
Calog



PACI
CALOGERO
GAETANO
MINISTERO
DELLA
RE PUBLICA
GIUSTIZIA
15.12.2025
17:28:22
GMT+01:00